

Sentenza della Cassazione sulla tariffa del professionista

Parcella vincolata

È blindata se fa ottenere aiuti statali

DI DEBORA ALBERICI

La parcella del professionista non può essere contestata dal cliente se la fattura è stata usata per ottenere un contributo statale.

Lo ha sancito la Suprema corte di cassazione che, con la sentenza numero 7622 del 4 aprile 2011, ha respinto il ricorso della cliente di un architetto che aveva ottenuto contro una signora un decreto ingiuntivo per il pagamento della parcella e delle spese accessorie.

Dopo aver ricevuto un'ingiunzione di pagamento per la progettazione di una non ben specificata (nella sentenza) opera, la donna infatti, si era opposta di fronte al Pretore di Salerno che aveva respinto.

Listanza era stata reiterata in appello ma, ancora una volta, senza successo.

A questo punto la donna ha tentato ricorso in Cassazione

puntando il dito contro l'attività dell'architetto. Secondo lei, infatti, il professionista «non aveva svolto la dovuta attività di vigilanza», tant'è che erano stati realizzati «dei vani abusivi».

Non solo. Tra le inadempienze del professionista la signora ha indicato anche «lo stesso certificato di collaudo fasullo, in quanto contrastante con gli atti del comune». Insomma lui «aveva omesso di controllare calcoli e vigilare sui lavori».

Tutti i motivi presentati dalla cliente sono stati respinti. Prima di tutto perché, ha spiegato la seconda sezione civile, «le doglianze circa la presunte inadempienze del professionista nell'esecuzione della sua attività di controllo non potevano essere oggetto del giudizio di opposizione ma, semmai, del distinto giudizio per il risarcimento dei pretesi danni».

Ma non solo. Aderendo alla linea del primo giudice, Piazza Cavour ha inoltre sottolineato

PREVIDENZA

che «il certificato di collaudo e la documentazione contabile relativa all'attività del tecnico erano finalizzate all'erogazione del contributo ex lege 219/81, per cui la cliente era comunque obbligata a corrispondere al professionista il compenso una volta che aveva riscosso il contributo stesso che comprendeva anche la parcella del professionista. Proprio per questo il tribunale ha ritenuto che la fattura doveva ritenersi tacitamente riconosciuta dall'odierna ricorrente, che l'aveva tranquillamente utilizzata nell'ambito della pratica ex lege 219/81, senza avanzare alcuna riserva sul contenuto della stessa».

Anche la Procura generale della suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 19 gennaio 2011, ha chiesto di bocciare il ricorso della cliente e di confermare, quindi, il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista.